



AMBITO DISTRETTUALE N. 3 BRESCIA EST

Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona

Azzano Mella, Borgosatollo, Botticino, Capriano Del Colle,
Castenedolo, Flero, Mazzano, Montirone, Nuvolento, Nuvolera,
Poncarale, Rezzato, San Zeno Naviglio

AFFIDO è

Un'avventura da vivere insieme

VADEMECUM



Comune di Castenedolo Prot. 0026031 del 03-09-2026 arrivo Cat. 7 CL. 15



Programma
di Intervento
per la Prevenzione
dell'Istituzionalizzazione



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Sub investimento 1.1.1.

Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini

Finanziato dall'Unione Europea - Next generation Eu

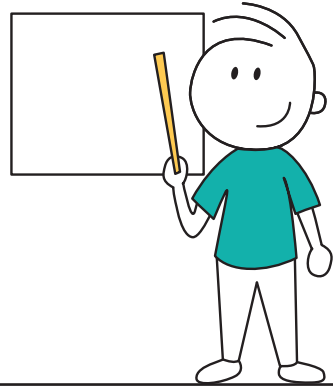
Storie di affido: LIBRI E FILM CONSIGLIATI

BIBLIOGRAFIA

- *Monsieur Ibrahim e i fiori del Corano*, Eric-Emmanuel Schmitt, 2012
- *Ti voglio bene anche se*, Debi Gliori, 2014
- *Le cose che passano*, Beatrice Alemagna, 2019
- *Il mio cuore*, Corinna Luyken, 2019
- *Per un po' - Storia di un amore possibile*, Niccolò Agliardi, 2019
- *Il treno dei bambini*, Viola Ardone, 2019
- *L'altra faccia dell'affido*, Marzia Serena Terragni, 2019
- *Da oggi voglio essere felice*, Valeria Bennati, 2020
- *Figlia del cuore*, Rita Charbonnier, 2020
- *Le due madri - Storia di una bambina in affido*, Gianfranco Mattera, 2020
- *Io mi fido di te*, Luciana Litizzetto 2021
- *I bambini volanti*, Mila Lodi, 2021
- *E se...quel giorno*, Cosetta Zanotti e Ana Paula Santander, 2022
- *La forma dell'amore*, Virginia Bruna, 2023

FILMOGRAFIA

- *Il mio vicino Totoro*, 1988
- *Matilda sei mitica*, 1996
- *La Gabbianella e il Gatto*, 1998
- *Central do Brazil*, 1998
- *Mi chiamo Sam*, 2001
- *La guerra di Mario*, 2005
- *Martian Child*, 2007
- *Non è ancora domani*, 2009
- *Foster*, 2011
- *Il ragazzo con la bicicletta*, 2011
- *Quando c'era Marnie*, 2014
- *La mia vita da Zucchina*, 2016
- *La grande Gilly Hopkins*, 2016
- *Sei fratelli*, 2024
- *Elio*, 2025



PRESENTAZIONE

DEFINIZIONE DI AFFIDO FAMILIARE

L'affidamento familiare è un INTERVENTO TEMPORANEO FINALIZZATO A SOSTENERE UN MINORE E LA SUA FAMIGLIA D'ORIGINE nei momenti di difficoltà. Il minore viene accolto da una famiglia affidataria che garantisce:

- stabilità affettiva ed educativa;
- mantenimento e istruzione;
- rispetto della sua identità familiare e culturale.

L'AFFIDAMENTO PUÒ ASSUMERE DIVERSE FORME:

- **a tempo pieno;**
- **per alcune ore al giorno o per alcuni giorni della settimana;**
- **pronto intervento.**

In ogni caso deve trattarsi di un percorso stabile, continuativo e progettato con i Servizi Sociali.

L'affidamento familiare è disciplinato dalla Legge n. 184/1983, come modificata dalla Legge n. 149/2001 ("Diritto del minore ad una famiglia"). Tale normativa si fonda sugli articoli 30 e 31 della Costituzione Italiana, che stabiliscono:

- il diritto/dovere dei genitori di educare i figli;
- l'obbligo dello Stato di supportare le famiglie mediante misure economiche e sociali.

Requisiti per diventare famiglia affidataria

TUTTI possono offrire la propria disponibilità all'accoglienza

Copie, singoli, famiglie con o senza figli. Non esiste una famiglia affidataria ideale, né vi sono vincoli di età, istruzione e reddito. **Accogliere significa prendersi cura avendo voglia di mettersi in discussione in una relazione umana.** Per un buon esito è fondamentale la disponibilità a collaborare con i Servizi Sociali e con essi promuovere rapporti costruttivi con la famiglia di origine del minore.



IL SERVIZIO AFFIDI DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

Servizio affidi

Il Servizio Affidi dell'Azienda Speciale Consortile Brescia Est, istituito nel 2014, è un'articolazione dell'area minori e famiglia.

L'**EQUIPE** è formata dalla **psicologa dott.ssa Laura Salvi**, referente del servizio e dall'**assistente sociale dott.ssa Daniela Pesce**.

Il Servizio Affidi svolge le seguenti funzioni:

- promozione e sensibilizzazione dell'affido attraverso percorsi informativi e formativi indirizzati alla cittadinanza e agli operatori;
- individuazione di famiglie disponibili attraverso percorsi valutativi;
- istituzione di una banca dati delle famiglie affidatarie;
- elaborazione di nuovi progetti sperimentali sulla base dei bisogni emergenti;
- promozione degli abbinamenti tra minori e risorse affidatarie in collaborazione con i servizi richiedenti;
- co-progettazione del percorso di affido individuale;
- attivazione di percorsi di sostegno, personali e di gruppo, rivolti sia agli affidatari con affidi attivi, sia a coloro che sono ancora in attesa di abbinamento;
- consulenze per altri servizi affidati o per operatori sui singoli casi.

Tavolo provinciale affido

L'Azienda Speciale Consortile coordina con il Comune di Brescia il **Tavolo Affido della provincia di Brescia** dove si incontrano tutte le realtà del pubblico e del privato che si occupano di affido.

Il tavolo tecnico si pone come centro di competenza ed innovazione sul tema affido, che integra l'attività di confronto con l'azione, e si propone di essere **un riferimento per gli operatori a livello provinciale per lo sviluppo e l'approfondimento di processi e la condivisione di prassi e di un pensiero condiviso**.

Il tavolo si propone di dare continuità e impulso agli strumenti Banca Dati "UNICA" e sito web/social, quali strumenti al servizio del sistema affido provinciale.

GUIDA PRATICA ALL’AFFIDO



MISURE DI SOSTEGNO

Contributo affido

Alla famiglia affidataria viene assegnato **un contributo mensile, svincolato dal reddito, per le spese che sostiene relativamente ai bisogni del minore**. L'importo del contributo è stabilito dalla Delibera n. 35/2019 dell'Assemblea dei Sindaci "Definizione quote per Progetti di Affidato attivi per minori residenti nell'Ambito n. 3". Si prevede l'erogazione di un assegno di periodicità mensile, variabile a seconda delle caratteristiche dell'affidato. Il contributo affido, costituendo un rimborso forfettario delle spese sostenute per il mantenimento del minore affidato, non fa parte dei redditi da dichiarare ai fini IRPEF.

Assicurazione

Il minore in affido e le famiglie affidatarie usufruiscono di **una assicurazione per la copertura della responsabilità civile e polizza infortuni**. I destinatari, ovvero gli Assicurati, sono i minori in affido familiare e maggiorenni in affido familiare a seguito di provvedimento di prosieguito amministrativo fino alla età di anni 21; affidati anche part-time.

L'assicurazione copre la responsabilità civile derivante ai soggetti sopra indicati durante l'espletamento delle attività previste o consentite o delegate dalle Leggi stesse.

Inoltre oggetto di tale assicurazione è **anche una copertura da infortuni meglio specificati nel testo di riferimento** (Assicurazione ai sensi delle Leggi Regionali 23/99 e 3/2008 e delle Delibere della Giunta Regionale – Polizza Infortuni n. 430428763 – Polizza RCT/O n. 420859158)

Assegno unico per figli a carico (D.L. 230/21)

L'Assegno unico e universale è un sostegno economico per le famiglie con figli a carico attribuito per ogni figlio fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni); senza limiti di età per i figli con disabilità. È rivolto a lavoratori dipendenti, autonomi, pensionati, disoccupati e inoccupati. Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario (legge 4 maggio 1983, n. 184), l'**Assegno è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato o del minore in affidamento familiare.**

CONGEDI ED ASTENSIONI

Sono estesi alle persone affidatarie i benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi di malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici.

Congedo di maternità/paternità

Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e il puerperio. In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo, l'astensione dal lavoro spetta al padre (congedo di paternità). Il diritto al congedo e alla relativa indennità sono previsti anche in caso di adozione o affidamento di minori. **La lavoratrice che prende in affidamento un minore, di età non superiore ai 6 anni, ha diritto all'astensione per un periodo complessivo pari a tre mesi entro l'arco temporale di cinque mesi decorrenti dalla data di affidamento** del minore all'interessata. Entro i predetti cinque mesi, il congedo in esame è fruito dall'interessata in modo continuativo o frazionato.

Congedo parentale

Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativo dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita e soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali. Spetta ai genitori naturali, che siano in costanza di rapporto di lavoro, entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a dieci mesi. **Ai lavoratori dipendenti che siano genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale spetta con le stesse modalità dei genitori naturali**, quindi entro i primi 12 anni dall'ingresso del minore nella famiglia indipendentemente dall'età del bambino all'atto dell'adozione o affidamento e non oltre il compimento della sua maggiore età. In caso di parto, adozione o affidamento plurimi, il diritto al congedo parentale spetta alle stesse condizioni per ogni bambino.

Astensione dal lavoro per malattia del bambino

Il congedo per malattia del figlio/a spetta anche per le adozioni e gli affidamenti nazionali e internazionali. L'art.50 del T.U. riconosce a **entrambi i genitori, alternativamente tra loro, il diritto di astenersi dal lavoro in caso di malattia del figlio/a** con le seguenti modalità:

- età del figlio/a fino a sei anni: nessun limite di durata ai giorni di assenza
- età del figlio/a compresa tra i sei e gli otto anni: diritto di astenersi dal lavoro nei limiti di cinque giorni lavorativi all'anno;
- età del minore compresa fra i sei e i dodici anni all'atto dell'adozione o dell'affidamento: il congedo per malattia è fruibile nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia, nei limiti dei cinque giorni lavorativi all'anno.

Riposi orari giornalieri (allattamento)

Entro il primo anno dall'ingresso in famiglia affidataria del minore, **indipendentemente dalla sua età, spettano agli affidatari lavoratori i riposi giornalieri**: due ore al giorno retribuite, che diventano una sola quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. I riposi giornalieri spettano al lavoratore padre anche nell'ipotesi in cui la madre svolga lavoro casalingo.

I riposi raddoppiano in caso di affidamento di almeno due bambini, anche non fratelli ed eventualmente entrati in famiglia in date diverse.



ISCRIZIONE ANAGRAFICA

Negli affidamenti di breve durata in generale non viene effettuata nessuna variazione anagrafica.

Negli affidamenti a lungo termine è auspicabile procedere al cambio di residenza per permettere agli affidatari di usufruire dei benefici previdenziali di cui al art. 80 legge 184/83. Tale atto può avvenire quando viene disposto dal Tribunale per i Minorenni tramite Decreto, quindi affido nominale del minore alla famiglia affidataria, previo accordo con i servizi sociali.

ESPATRIO

I minori affidati che volessero espatriare dal territorio italiano devono essere in possesso di un documento di riconoscimento valido per l'espatrio (per chi è cittadino italiano carta d'identità valida per l'espatrio e/o passaporto; per i cittadini stranieri medesimi documenti ottenuti dall'ente di riferimento dello Stato di cui ha la cittadinanza).

Oltre al documento di riconoscimento del minore, l'espatrio dell'affidato può avvenire solo tramite l'autorizzazione dell'esercente alla responsabilità genitoriale. Se manca il consenso di quest'ultimo, occorre l'autorizzazione del Giudice Tutelare.

Per i minori al di sotto dei 14 anni occorre presentare alla Questura richiesta di rilascio di lasciapassare, corredata dalla necessaria documentazione all'interno del quale verranno indicati i nominativi di chi è abilitato ad accompagnare il minore all'estero.

Poiché può trattarsi di una pratica complessa e di lunghi tempi di elaborazione, è opportuno



attivarsi con 4/5 mesi di anticipo.

ASSISTENZA SANITARIA

Secondo la normativa vigente (L. 149/01, art. 5, comma 1) **l'affidatario esercita i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con le autorità sanitarie**, mentre spettano agli esercenti la responsabilità genitoriale le scelte straordinarie che richiedono una autorizzazione scritta ad esempio interventi chirurgici programmati, vaccinazioni, somministrazione di terapie debilitanti.

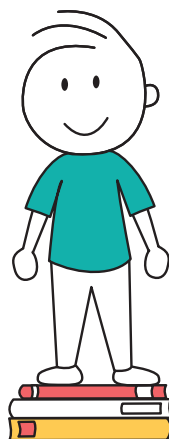
Medico curante

Se il bambino viene affidato ad una famiglia residente nello stesso paese della famiglia di origine, rimane valido il pediatra/medico di riferimento. È comunque auspicabile che **l'eventuale variazione del medico curante, da concordare con il Servizio sociale di riferimento, verta ad una facilitazione dell'aspetto sanitario del bambino da parte della famiglia affidataria.**

SCUOLA

Secondo la normativa vigente (L. 149/01, art. 5, comma 1) l'affidatario esercita i poteri connessi con la responsabilità parentale in relazione agli ordinari rapporti con le istituzioni scolastiche, mentre spettano all'esercente la responsabilità genitoriale le scelte straordinarie quali ad esempio l'iscrizione e l'autorizzazione a gite all'estero.

In riferimento all'iscrizione scolastica, gestita di norma tramite piattaforma, c'è la possibilità che il Tribunale per i Minorenni vieti di diffondere i dati del bambino: "stante la particolare situazione, al fine di garantire protezione e riservatezza



ai minori, l'iscrizione viene effettuata dalla famiglia affidataria recandosi direttamente presso l'istituto scolastico prescelto" (Linee Guida per il diritto allo Studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine, Ministero dell'Istruzione e del Merito). Al fine di rendere più agevole l'esperienza di affidamento, i minori in affidamento presso famiglie affidatarie residenti in un comune dell'Ambito n.3 vengono equiparati, ai fini dell'accesso ai servizi comunali (mensa, servizi scolastici, servizi educativi, servizi assistenziali, servizi relativi all'area della conciliazione tempi lavoro – famiglia ecc), ai minori residenti nel Comune dove sono domiciliati sia per quanto riguarda gli aspetti economici (rispetto al pagamento dei servizi) che di precedenza nella lista d'attesa.

ISEE

L'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è strumento utile per fare richiesta di prestazioni sociali agevolate, ovvero di tutte le prestazioni, servizi sociali o assistenziali la cui erogazione dipende dalla situazione economica del nucleo familiare del richiedente.

L'art. 3 del D.P.R. 5/12/2013, n. 159 al comma 4 dispone: Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'art. 2, legge 184/83 è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare."

Essendo il minore in affidamento familiare nucleo familiare a sé stante, questo può consentire di accedere alle diverse agevolazioni per le quali è prevista una bassa soglia ISEE. Gli affidatari hanno comunque facoltà di considerarlo parte del proprio nucleo familiare e quindi a tutti gli effetti "figlio a carico". Per tale riconoscimento deve essere presentato, in fase di dichiarazione dei redditi, un documento che attesti il periodo di affidamento, come può essere il Decreto del Tribunale per i Minorenni o l'accordo interno tra famiglie ed operatori (Progetto affidamento).



AMBITO DISTRETTUALE | N. 3 BRESCIA EST

Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona

Azzano Mella, Borgosatollo, Botticino, Capriano Del Colle,
Castenedolo, Flero, Mazzano, Montirone, Nuvolento,
Nuvolera, Poncarale, Rezzato, San Zeno Naviglio

PER SAPERNE DI PIÙ

www.pdzbsest.it

servizio.affidi@pdzbsest.it

T. 030.2794095

Psicologa: **Dott.ssa Laura Salvi**

Ass. Sociale: **Dott.ssa Daniela Pesce**



**ACCOGLI un minore
nella tua CASA
perchè torni
più FELICE
nella sua**